

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 066CSA– RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2017

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniela Morgante – Componenti;  
– Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO DEL CALC. BANGU LUZAYADIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 29.12.16** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 10.01.2017)

Con atto, spedito in data 11.1.2017, il sig. Bangu Luzayadio, calciatore della Società URBS Sportiva Reggina 1914 S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV del 10.1.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Messina/Reggina, disputatasi in data 21.1.2017, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 4 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Bangu faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Bangu.

Con riferimento, in particolare, alla condotta violenta, consistita, per come puntualmente riportato nel referto del Direttore di Gara, nell'aver sferrato un calcio violento sulla gamba di un avversario, che era, peraltro, infortunato a terra, non possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente che mira a derubricare la condotta alla stregua di una condotta dalla "lievissima connotazione di violenza".

Quanto, poi, alla frase "*Ma vaffanculo anche a te*", questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che tale espressione, quantomeno irrispettosa, sia stata rivolta all'indirizzo del Direttore di Gara e non possa essere qualificata, come vorrebbe il reclamante, alla stregua di "*un estemporaneo epiteto*"; ne è prova l'uso della terza persona plurale ("*fanno*" e "*questi*") che dimostra, all'evidenza, che tali espressioni erano rivolte agli Ufficiali di Gara, e più in particolare alla decisione assunta dall'arbitro di allontanare dal campo il ricorrente.

Quanto, infine, all'entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per quattro giornate effettive di gara, appare proporzionata alle due condotte poste in essere dal Bangu e costituisce, peraltro, il frutto dell'applicazione dell'istituto della continuazione atteso che il cumulo materiale delle sanzioni previste per le due condotte avrebbe portato all'irrogazione di una sanzione complessiva della squalifica per cinque giornate effettive di gara (tre

per la condotta violenta nei confronti di un avversario e due per la condotta irrispettosa nei confronti del Direttore di Gara)..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bangu Luzayadio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

### **2. RICORSO DELL’A.S.D. COM. MEDIO BASENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MANFREDONIA C5/AS COM. MEDIO BASENTO DEL 12.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016)**

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – con Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016 emesso in relazione alla gara del 12.11.2016 Manfredonia C5/A.S.D. Com. Medio Basento – ha comminato alla società Medio Basento la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

La predetta sanzione a carico della società reclamante è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere la stessa “*schierato nella gara in questione il calciatore Zafra Viana Ruben in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (V infrazione) come da Com. Uff. n. 179 del 9.11.2016*”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la società reclamante il relativo annullamento ovvero, in subordine, l’annullamento del Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016 con contestuale riforma del Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016 o altrimenti la rimessione nel termine ex art. 34 comma 4-bis C.G.S. al fine di chiedere la riforma del predetto Com. Uff. n. 179/2016. Argomenta la reclamante che il Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016 sarebbe, in buona sostanza, frutto di un errore nella misura in cui fa riferimento al sig. Zafra Viana Ruben, il quale non figurerebbe tra gli ammoniti risultanti dalla distinta di gara, dagli articoli di stampa e dalle riprese televisive.

Quanto alla mancata impugnazione del Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016, essa sarebbe dipesa da non conoscenza asseritamente incolpevole.

Il reclamo è infondato.

Infatti, come noto, la pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo sul Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016 determina una situazione di conoscenza legale nei riguardi di tutti i soggetti che, quali la società reclamante, sono tenuti alla relativa consultazione. Pertanto, alcuna buona fede può essere invocata da parte della società reclamante, essendo la mancata conoscenza del comunicato ufficiale da ascrivere alla inottemperanza da parte della stessa ai propri specifici obblighi di tempestiva consultazione e impugnazione del comunicato ufficiale.

Non potendosi pertanto in alcun modo né rimettere in discussione né tanto meno disattendere la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016, non impugnata né più impugnabile, non ne può che discendere la correttezza (art. 17 comma 5 lettera a e art. 22 comma 2 C.G.S.) della decisione del Giudice Sportivo n. 282 del 02.12.2016 gravata dall’odierno reclamo, dal momento che la squalifica che era stata inflitta al calciatore Zafra Viana Ruben con il Com. Uff. n. 179 del 9.11.2016 avrebbe dovuto essere scontata nella gara del 12.11.2016, essendo questa (e non quella all’evidenza successiva del 19.11.2016) la prima gara successiva alla pubblicazione del predetto comunicato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Com. Medio Basento di Calciano (Matera).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**3. RICORSO DEL CALC. BOSCO ANDREA (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Andrea Bosco della S.F. Aversa Normanna *“per avere, nel corso di una rissa, colpito con un pugno al collo un calciatore avversario”*.

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale, si legge che al 48' minuto del II tempo scoppiava una mini rissa tra le panchine. Il direttore di gara si recava, quindi, presso le panchine per espellere il n. 20 del Gragnano, Manna Giuseppe, e il n. 13 dell'Aversa Normanna, Cretella Aniello. Tuttavia, *“dopo aver notificato le due espulsioni, il n. 13 Cretella Aniello partiva di corsa per raggiungere il n. 20 Manna Giuseppe, che stava rientrando nello spogliatoio, e lo colpiva alle spalle con calci ripetuti e violenti alle gambe e al fianco, fino a farlo cadere per terra”*. In seguito a questo atto violento, il n. 9 (e capitano) dell'Aversa Normanna, Ramaglia Mario *“tenta di dividere i due, senza riuscirci”*. Iniziava, a questo punto, una *“mega rissa con diversi calciatori coinvolti”*, in quanto *“intervengono altri giocatori di entrambe le squadre in difesa dei compagni”*.

Tra i partecipanti alla rissa si distingueva, in particolare, il n. 6 dell'Aversa Normanna, BOSCO Andrea, il quale *“reagisce colpendo con un pugno di normale violenza il collo del n. 6 Rinaldi Giuseppe Gragnano”*.

Per mero errore di trascrizione l'arbitro aveva ricollegato al n. 6 dell'Aversa Normanna il nome del calciatore n. 3, Ciocia Rocco. Tuttavia, nel supplemento di rapporto lo stesso arbitro prontamente ha corretto tale errore materiale, indicando che la condotta descritta non era imputabile al Ciocia ma al Bosco.

Propone reclamo il calciatore, chiedendo in via principale la revoca della sanzione, *“atteso che il nome del ricorrente non figura in nessun atto di gara, salvo inopinata precisazione del direttore di gara nell'ultimo supplemento di rapporto”*. La difesa del calciatore chiede, in subordine, che la condotta sia qualificata come scorretta e antisportiva, in applicazione dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. e che, quindi, la squalifica venga ridotta a 2 o 3 giornate.

La difesa del calciatore è imperniata sulla finalità del gesto del Bosco (*“esclusivo intento di difendere i suoi compagni dall'aggressione subita”*), sull'assenza del *“benché minimo pregiudizio per il collega avversario”*, il quale *non pativa alcun problema di ordine fisico né era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, in campo e fuori* e sulle ulteriori circostanze dello *“stato di estrema tensione e concitazione”*, della *“unicità e casualità dell'azione”* e della *“assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore”*.

La difesa, infine, nel proprio reclamo, confronta il caso in esame con tre accadimenti *“persino più criticabili con quello oggi in discussione”* e – a suo dire – a questo omogenei, che sono stati decisi dalla Corte Federale di Appello nel senso della riduzione da tre a due gare di squalifica.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Bosco si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito e doloso, in quanto è stato commesso “a gioco fermo” e nel corso di una rissa.

Dalla stessa cornice fattuale emerge, pertanto, l'intenzione di Bosco di fomentare tale rissa, anziché sedarla. La volontarietà emerge, inoltre, dallo stesso rapporto di gara, di cui il supplemento costituisce parte integrante ad ogni effetto. Priva, quindi, di fondatezza appare la censura della difesa del calciatore volta a censurare l'assenza del nome di costui “*in nessun atto di gara*”.

Spostando l'attenzione dal piano fattuale a quello normativo, bisogna soggiungere che l'articolo 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., norma applicabile al caso di specie, fissa solo la cornice edittale minima della sanzione irrogabile in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti in campo, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

Nel caso che ci occupa, la difesa del calciatore rileva l'esistenza di ben cinque circostanze attenuanti, le quali, però, sono da escludere, ad avviso di questo Collegio.

*In primis*, la finalità del gesto, il quale – ad avviso della difesa del calciatore – sarebbe stato diretto a difendere i compagni di squadra e non ad offendere quelli della compagine avversaria, non può concretare una circostanza attenuante, in quanto non esclude il carattere in sé deplorabile del gesto, un gesto violento e gratuito, inferto “a gioco fermo” e che ha avuto l'effetto di fomentare – e non sedare – la rissa in svolgimento.

La giurisprudenza sportiva è, poi, concorde nell'escludere la valenza attenuante dell'assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell'avversario (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 7.6.2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 5 giugno 2012, n. 281/CGF) e della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

Per quanto concerne, invece, l'“unicità e casualità dell'azione”, si rammenta che la cognizione del giudice sportivo può estendersi anche ad un solo e sporadico gesto ascrivibile ad un tesserato, non potendosi essere vincolata alla reiterazione dello stesso fatto o alla commissione di più fatti tipici nel corso della medesima gara. Inoltre, la dedotta casualità dell'azione è smentita dallo stesso referto arbitrale, il quale si riferisce a giocatori che entrano in campo in difesa dei propri compagni, giocatori tra cui figura il Bosco.

Infine, si discute se l'assenza di precedenti possa o meno essere considerata una circostanza attenuante. A fronte di un primo orientamento favorevole alla qualificazione come attenuante, vi è un secondo e più recente orientamento, il quale esclude che la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta del reclamante nel settore sportivo possa costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, in [www.coni.it](http://www.coni.it)).

Pertanto, escluse tutte le attenuanti eccepite dalla difesa del calciatore, questo Collegio ritiene ragionevole, anche alla luce della cornice fattuale in cui si inserisce il gesto, della sua volontarietà e gratuità, la scelta del giudice di prime cure di aumentare la squalifica del calciatore Bosco dalle tre giornate, previste dall'articolo 19, comma 4, lettera b) C.G.S., alle quattro giornate.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bosco Andrea.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **AMMENDA DI €3.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ,**
- **SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE;**
- **SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL SORBO ANTONIO LIBERO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TARASCIO ANTONIO,**

**SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016, Com. Uff. n. 62, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla partita A.S.D. Città di Gragnano/S.F. Aversa dell'11.12.2016, valevole quale 16<sup>a</sup> Giornata di andata del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017 Girone I, infliggeva alla società A.S.D. Città di Gragnano le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 -3 e dell'ammenda di €3.000,00 con diffida, con la seguente motivazione: " durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, che hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48<sup>o</sup> del secondo tempo; la responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati da codesto Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l'Arbitro procedere all'identificazione di tutti i tesserati coinvolti; nell'occasione numerosi sostenitori della società ospitante hanno rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dei calciatori avversari, lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco (bottigliette di plastica, etc.) e tentato di farvi ingresso scavalcando la rete di recinzione. Tale condotta veniva reiterata per circa dieci minuti, fino al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi, ma una situazione di calma veniva ristabilita solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine."

In relazione alla medesima gara venivano irrogate sanzioni a carico di alcuni giocatori della società A.S.D. Città di Gragnano e più precisamente:

- Al calciatore Giuseppe Rinaldi la squalifica per nove gare, con la seguente motivazione: " per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con svariati calci e pugni (almeno 10) al volto ed alla schiena. Tale condotta ingenerava una rissa che coinvolgeva numerosi altri calciatori e che costringeva l'Arbitro a sospendere definitivamente la gara".

- Al calciatore Antonio Libero Del Sorbo la squalifica per sette gare con la seguente motivazione: "per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, al 48<sup>o</sup> del secondo tempo rientrava sul terreno di gioco e, nel corso di una rissa, colpiva un calciatore avversario con due pugni alla schiena".

- Al calciatore Vincenzo Gatto la squalifica per quattro gare, con la seguente motivazione:

"Per avere, nel corso di una rissa, colpito con ripetute manate sul capo un calciatore avversario".

Al calciatore Antonio Tarascio la squalifica per quattro gare, con la seguente motivazione:

"Per avere, nel corso di una rissa, colpito con ripetuti calci alle gambe un calciatore Avversario.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società A.S.D. Città di Gragnano che con ampia e diffusa motivazione contestava sia le sanzioni inflitte al sodalizio, che quelle irrogate ai calciatori.

Quanto alle prime, si sosteneva che non si erano in realtà verificate situazioni di gravità tale da imporre la sospensione della partita che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe potuto essere ripresa dopo la espulsione dei calciatori colpevoli delle intemperanze; a riprova della tesi si precisava che, anche dopo l'intervento del direttore di gara, entrambe le squadre avrebbero avuto a disposizione un numero di giocatori tale da poter concludere validamente l'incontro. L'arbitro avrebbe, quindi, errato nel ritenere non più gestibile la situazione sul terreno di gioco.

In ordine, poi, alle squalifiche inflitte ai giocatori, se ne sosteneva l'eccessiva afflittività, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi.

Si chiedeva, in conclusione, l'annullamento della sanzione della perdita della gara, ordinandone la ripetizione, la cancellazione della diffida, il ridimensionamento dell'ammenda, e la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori.

Valutati gli atti ed esaminate le doglianze difensive, la Corte ritiene di poterle accogliere solo parzialmente.

Se è vero, infatti, che la discrezionalità arbitrale, come è del resto per tutti i tipi di discrezionalità, non è assolutamente scevra, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, da un successivo

controllo, è altrettanto vero che l'unico soggetto in grado di valutare le effettive condizioni di svolgimento della gara è l'arbitro il cui referto può, eventualmente, essere posto in discussione solo sulla base di elementi precisi e concordanti. Tali elementi non sono stati, nel caso di specie, forniti, posto che il reclamo ha genericamente messo in dubbio la cogenza della sospensione, facendo riferimento, tra l'altro, a fattori, quali la circostanza che entrambe le compagini, pur dopo i provvedimenti disciplinari del direttore di gara, erano dotate di un numero di giocatori tale da poter continuare l'incontro, del tutto inconferenti con la questione in esame. Il referto arbitrale, infatti, riporta lo svolgimento di una rissa tra i giocatori delle due squadre, circostanza neppure contestata dalla società ricorrente, nella quale non è possibile distinguere atteggiamenti difensivi, giacché l'animus dei rissanti è sempre quello di ledere l'altrui sfera giuridica.

Non vi è, quindi, spazio per l'annullamento della sanzione della perdita della gara e della conseguente diffida.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli):

- riduce la sanzione dell'ammenda a €1.000,00;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Rinaldi Giuseppe a 6 giornate effettive di gara;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Del Sorbo Antonio Libero a 5 giornate effettive di gara;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Gatto Vincenzo a 3 giornate effettive di gara;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Tarascio Antonio a 3 giornate effettive di gara;

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
  - **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ,**
- SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla S.F. Aversa Normanna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e dell'ammenda di € 1.500,00. Per inciso, si sottolinea che il giudice di prime cure aveva irrogato all'A.S.D. Città di Gragnano la medesima punizione sportiva, l'ammenda di €3.000,00 e la diffida, contro cui è stato proposto ugualmente reclamo.

La decisione si fonda su tale motivazione: *“durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, che hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48° del secondo tempo; la responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati da codesto Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l'Arbitro procedere all'identificazione di tutti i tesserati coinvolti; nell'occasione, numerosi sostenitori della società ospitante hanno rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dei calciatori avversari, lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco (bottigliette di plastica, etc...) e tentato di farvi ingresso scavalcando la rete di recinzione. Tale condotta veniva reiterata per circa 10 minuti, fino al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi, ma una situazione di calma veniva ristabilita solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine”.*

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale, si legge che, dopo la rissa insorta al 48' minuto del II tempo, il pubblico del Gragnano urlava frasi irriuardose nei confronti della terna arbitrale e lanciava oggetti in campo. In tale comportamento *“la tifoseria del Gragnano continuava fino al mio rientro negli spogliatoi e solo dopo l'intervento dei carabinieri antisommossa si ristabiliva la calma dopo circa un'ora”.*

L'arbitro, quindi, rientrava negli spogliatoi *“perché non vi erano le condizioni tali da poter garantire l'incolumità fisica dei calciatori, della terna e delle due tifoserie”*.

Propone reclamo la società S.F. Aversa Normanna, la quale chiede di annullare la punizione della perdita della gara in oggetto e di ordinare la ripetizione della stessa e chiede, poi, di cancellare integralmente ovvero, in subordine, di ridurre congruamente e sensibilmente l'ammenda comminata dal giudice di prime cure.

La difesa della società si fonda sull'assenza nel rapporto arbitrale di qualsiasi motivazione in merito alla sospensione della gara e, anzi, sulla presenza di circostanze che avrebbero potuto escludere la necessità della sospensione. Innanzitutto, la società sottolinea che la rissa è durata per 5 minuti e non per 10 minuti. Inoltre, prima di adottare una simile decisione, ad avviso della reclamante, l'arbitro avrebbe dovuto *“porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere”*. Ancora, non si sarebbero potute individuare *“circostanze e/o emergenze tali da mettere a repentaglio l'incolumità degli Ufficiali di gara e dei tesserati in campo”*. Infine, anche a seguito delle espulsioni che sono state irrogate e che sarebbero dovute essere irrogate dall'arbitro ai calciatori protagonisti della rissa, *“entrambe le squadre avrebbero conservato il numero minimo di atleti (sette) normativamente richiesto per la prosecuzione dell'incontro”*.

Contro l'irrogazione dell'ammenda di € 1.500,00 la difesa della S.F. Aversa Normanna, sottolinea che *“le uniche censure mosse in sede disciplinare concernono i sostenitori del sodalizio ospitante”*.

Il reclamo è parzialmente infondato e, per l'effetto, va parzialmente rigettato per le seguenti considerazioni in

Ai sensi delle linee guida diramate dall'A.I.A. ai suoi iscritti, la “rissa tra tesserati” rientra tra le ipotesi in cui l'arbitro può sospendere definitivamente una gara. Infatti, come si evince dalle suddette linee guida, *“nel caso in cui durante lo svolgimento di una gara scoppino dei disordini tra calciatori (o tesserati) con gravi atti di violenza che coinvolgano molti individui, il direttore di gara dovrà opportunamente allontanarsi e se possibile, richiamare l'attenzione dei due capitani (ovvero dei dirigenti) al fine di farli adoperare per ritornare alla normalità. Se l'arbitro dovesse constatare l'impossibilità di riportare in breve l'ordine, egli dovrà senz'altro far rientro nel proprio spogliatoio, indicando nel rapporto di gara in modo circostanziato gli accadimenti. In particolare, dovrà riferire sulla causa ultima o quantomeno sull'occasione che ha determinato i disordini; quantificare il più precisamente possibile il numero dei partecipanti (ovvero dei non partecipanti) alla rissa e la loro appartenenza ad una o all'altra società cercando di identificarne il maggior numero; il comportamento tenuto dai responsabili del servizio d'ordine e dai dirigenti; la durata della rissa sino alla decisione di sospendere la gara”*.

Nel caso di specie l'arbitro ha correttamente applicato alla lettera suddette linee guida.

Tale rissa è stata causata dal giocatore dell'Aversa Normanna, Aniello Cretella, ma poi è stata aggravata dalla partecipazione di diversi giocatori di entrambe le squadre.

Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente applicato l'articolo 17, comma 2, C.G.S., ai sensi del quale *“la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”*.

Prive di pregio appaiono poi le censure della reclamante in merito alla possibilità di riprendere il gioco. La normalità, infatti, è stata ristabilita dopo circa un'ora e solo con l'aiuto dei carabinieri in assetto antisommossa: risultava, quindi, impossibile una serena e rapida ripresa della partita.

Non può, pertanto, sindacarsi la scelta del direttore di gara, adottata in quel frangente così concitato e pericoloso, di sospendere definitivamente l'incontro al fine di tutelare l'incolumità di tutti, tesserati e non, sul terreno di gioco e sugli spalti.

Per quanto riguarda l'ammenda di € 1.500,00, irrogata alla reclamante, questo Collegio ritiene di accogliere la censura della reclamante volta ad eliminare l'ammenda, posto che l'unica tifoseria ad aver adottato un comportamento minaccioso è stata quella del Gragnano. Una tale circostanza emerge nitidamente dal referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta) annulla la sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL CALC. CRETELLA ANIELLO (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica fino al 15.4.2017 al calciatore Aniello Cretella della S.F. Aversa Normanna con questa motivazione: *“calciatore in panchina, in reazione ad una violenta aggressione, colpiva un calciatore avversario con alcuni pugni e schiaffi al volto, nonché calci alle gambe. Nell'abbandonare il terreno di gioco, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare, il medesimo reiterava la propria condotta colpendo l'avversario con violenti calci alle gambe ed ai fianchi fino a farlo cadere a terra. Tale condotta ingenerava una rissa che coinvolgeva numerosi altri calciatori e che costringeva l'Arbitro a sospendere definitivamente la gara”*.

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale, si legge che il suddetto calciatore, al minuto 48' del II tempo, si è reso protagonista di una *“mini rissa, a gioco fermo, tra le panchine”* con il calciatore della compagine avversaria, il n. 20 del Gragnano, Manna Giuseppe. L'arbitro ha così deciso di espellere dal terreno di gioco il reclamante, il quale, però, dopo essersi vista notificare l'espulsione *“partiva di corsa per raggiungere il n. 20 Manna Giuseppe Gragnano, che stava rientrando nello spogliatoio, e lo colpiva alle spalle con calci ripetuti e violenti alle gambe e al fianco fino a farlo cadere a terra”*.

Propone reclamo il calciatore, chiedendo una significativa e congrua riduzione della squalifica, irrogata dal giudice di prime cure.

La difesa del Cretella insiste sull'attenuante della legittima difesa, ravvisando nel comportamento del calciatore i requisiti della reazione legittima ad un'aggressione ingiusta e della proporzione tra offesa e difesa.

Il legale del calciatore sottolinea, poi, la *“totale assenza di pregiudizi in danno degli aggressori del Cretella”*, lo stato di estrema tensione, la giovanissima età e l'assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore.

Infine, viene richiesta l'applicazione dell'istituto della continuazione, sottolineando *“l'unitarietà del contesto nel quale gli atteggiamenti del calciatore aversano si sono esplicitati”*.

La difesa, infine, nel proprio reclamo confronta il caso in esame con la squalifica irrogata all'allenatore della Pol. Alghero, Ninni Corda, dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata sul Com. Uff. n. 178/CGF dell'11.3.2010. Tale accadimento, ad avviso della difesa del calciatore, sarebbe ben più disdicevole di quello coinvolgente il calciatore aversano, eppure quest'ultimo sarebbe stato punito ben più severamente rispetto all'allenatore sardo.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Cretella si sussume in tale fattispecie, con l'aggravante della particolare gravità della condotta violenta di cui all'articolo 19, comma 4, lett. c).

Dalla cornice fattuale si evince chiaramente la gravità di tale condotta violenta, gratuita e dolosa. *In primis*, il calciatore aversano in panchina è venuto alle mani con un avversario in panchina, generando in tal modo una “mini rissa”. Dopo l'espulsione – peraltro elemento da cui deriva automaticamente la sanzione minima della squalifica per una gara ex articolo 19, comma 10, C.G.S. – il Cretella ha posto in essere una seconda condotta violenta, ancor più grave, generando una “maxi rissa” che ha costretto l'arbitro a sospendere definitivamente l'incontro.



Spostando l'attenzione dal piano fattuale al piano normativo, questo Collegio valuta come prive di pregio le attenuanti dedotte dalla difesa del calciatore.

Innanzitutto, per giurisprudenza costante, è da escludere la valenza attenuante della giovane età, dell'assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell'avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF), della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) e dell'assoluta mancanza di precedenti (cfr. Trib. naz. arb. Sport, 23 aprile 2012, in [www.coni.it](http://www.coni.it)).

Restano, quindi, da esaminare le attenuanti della legittima difesa e della continuazione.

Entrambe le attenuanti in parola sono escluse dalla stessa dinamica fattuale.

*In primis*, non è ravvisabile l'attenuante della legittima difesa nel comportamento di chi si accanisce sull'avversario con “*calci ripetuti e violenti*”, i quali esorbitano da ogni funzione difensiva per connotarsi, invece, di caratteristiche aggressive e offensive nei confronti della persona del calciatore avversario.

Il Collegio esclude anche l'istituto della continuazione, perché manca il requisito dell'unitarietà del contesto in cui il Cretella si è mosso. Egli, infatti, ha dapprima partecipato ad una “mini rissa” con il n. 20 Manna del Gragnano, è stato sanzionato con l'espulsione e successivamente “*partiva di corsa per raggiungere*” il n. 20 della squadra avversaria, il quale si stava dirigendo verso gli spogliatoi. La difesa del calciatore confonde il requisito dell'unitarietà del contesto con la circostanza che gli episodi siano avvenuti nell'ambito della medesima partita. Il referto arbitrale, invece, mostra come al Cretella sia ascrivibile prima una “mini rissa” con il n. 20 Manna, poi una “maxi rissa” che ha coinvolto un cospicuo numero di calciatori. Questi due episodi sono intervallati dall'espulsione del Cretella, in seguito alla quale la situazione è precipitata a causa del comportamento ancor più riprovevole di quest'ultimo.

Anzi, ad avviso del Collegio, è configurabile l'aggravante della reiterazione. Essa ricorre quando la condotta sanzionata è reiterata in un breve arco di tempo. Pertanto, è necessario “*un apprezzabile iato che scinda inequivocabilmente la eventuale continuazione*” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 10/CGF; nonché Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 21 dicembre 2011, n. 130/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC 13 giugno 2012, n. 292/CGF). Tale iato, nel caso di specie, è ravvisabile nell'espulsione legittimamente inflitta al calciatore Cretella, espulsione che rappresenta un vero e proprio “spartiacque” tra la prima rissa e la seconda (e più estesa) rissa.

Infine giova ricordare che proprio dal Cretella è partita la rissa che ha portato alla sospensione dell'incontro, fatto di estrema gravità in ambito sportivo.

Considerando che l'articolo 19, comma 4 del C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima delle sanzioni per condotta violenta e particolarmente violenta (come quella del caso di specie), consentendo al giudice sportivo di aumentarle in presenza di circostanze aggravanti e di ridurle in caso di circostanze attenuanti, questo Collegio valuta positivamente la scelta sanzionatoria compiuta dal giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cretella Aniello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**7. RICORSO DELL'AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANUCCI CIRO SEGUITO GARA AP TURRIS CALCIO ASD/SICULA LEONZIO DEL 18.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 ha inflitto la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara al tesserato Ciro Danucci, per avere il medesimo, mentre esternava disapprovazione nei confronti della terna arbitrale - durante l'attraversamento del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, al termine del primo tempo - lanciato con violenza una borraccia piena d'acqua che, rimbalzando sul muro, ha colpito alla spalla uno degli assistenti arbitrali (della cui presenza dietro di sé il Danucci era consapevole), senza tuttavia procurargli lesioni o dolori di rilievo, come da referto arbitrale.

Avverso tale provvedimento, la AP Turrus Calcio ASD preannunciava reclamo in data 23.12.2016, e proponeva ricorso in data 4.1.2017.

L'appellante eccepiva, in sintesi, l'eccessività della sanzione inflitta, il carattere non violento del comportamento contestato (perché privo dell'intento di ledere l'incolumità psico-fisica dell'assistente, l'assenza in ogni caso di lesioni o dolore per la vittima), l'assenza di precedenti a carico del tesserato, la necessità di considerare che il Danucci era sofferente per essersi procurato in uno scontro di gioco una ferita al labbro suturata con punti e con prognosi di 12 gg., come da referto del Pronto soccorso di Cava de' Tirreni, e che la sofferenza conseguente spiegherebbe alternativamente il gesto qui in contestazione.

In ragione di tutto ciò, l'appellante richiedeva una congrua riduzione della sanzione inflitta, richiamando precedenti analoghi, esitati nella quantificazione definitiva in 5 giornate di squalifica.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dal tesserato non appare immune da un tratto di violenza, e tuttavia non può dirsi intenzionalmente diretto nei confronti degli ufficiali di gara, se si considera, per un verso, che risulta incontrovertito che l'assistente arbitrale colpito seguiva il Danucci a non meno di 3 mt. di distanza e che la borraccia non gli fu lanciata contro in modo diretto, ma fu lanciata piuttosto contro il muro, e solo di rimbalzo ebbe a colpire l'assistente anzidetto. Per altro verso, è invece controversa la traiettoria seguita dalla borraccia, atteso che essa potrebbe essere stata lanciata dal Danucci perfino verso avanti (come sostenuto dalla vittima), anziché verso indietro (come sostenuto dall'arbitro).

In rapporto ai fatti, nella loro materialità, la sanzione comminata appare conclusivamente non adeguata, per eccesso, e va perciò ridotta a n. 5 giornate di squalifica.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.P. Turrus Calcio ASD di Sant'Antonio Abate (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma l'8 marzo 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio